

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRE PROVVIDENZE

Articolo 1 – Generalità

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare gli interventi comunali volti alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona attraverso interventi atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.

Articolo 2 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi sono:

1. i cittadini residenti nel Comune di Tricase;
2. gli stranieri, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, gli apolidi, dimoranti anche temporaneamente, nel rispetto degli accordi interregionali e internazionali di cui alla normativa vigente, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili, da garantirsi secondo le modalità definite dall'art. 20 del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/2006;
3. le famiglie affidatarie che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani.

Articolo 3 – Requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi le su indicate categorie di cittadini che versano in precarie condizioni economiche ed abbiano un limite di reddito **“I.S.E.E.”**, ai sensi del DPCM n. 159/2013, fissato a seconda delle tipologia di intervento nei successivi articoli.

Articolo 4 – Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento sono i seguenti:

1. Assistenza economica continuativa;
2. Assistenza economica straordinaria;
3. Sussidio baliatico;
4. Interventi concernenti il pagamento o l'integrazione di rette per minori, disabili, anziani ospiti presso strutture residenziali e semiresidenziali;
5. Servizi di assistenza domiciliare;
6. Servizi socio-culturali-ricreativi per minori ed anziani;
7. Agevolazioni per refezione e trasporto scolastico;

Gli interventi di cui al presente regolamento saranno concessi con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali.

Articolo 5 - Assistenza Economica Continuativa **Definizioni e modalità di erogazione**

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare ai nuclei familiari o persone singole con un **reddito "I.S.E.E."** - (Art. 3) non superiore **ad € 3.500,00** annui.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

L'erogazione del sussidio avverrà, dalla data di presentazione della domanda, per l'intero trimestre di competenza, nei limiti della disponibilità di bilancio, con cadenza trimestrale per n. 12 mesi.

Il sussidio verrà, inoltre, erogato per i successivi trimestri, senza ulteriore istanza, a condizione che non vi siano variazioni nella situazione personale, economica o reddituale.

Il sussidio potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni, che ne hanno determinato lo stato di bisogno, sono cessate. In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

L'importo mensile del contributo viene fissato in **Euro 50,00** (euro cinquanta), in sede di prima applicazione del seguente Regolamento. Detto importo sarà aumentato in base al numero dei componenti nella seguente misura:

- Nucleo familiare composto da 1 persona € 50,00
- del 10% per nucleo familiare composto da 2 persone;
- del 20% per nucleo familiare composto da 3 persone;
- del 30% per nucleo familiare composto da 4 persone;
- del 40% per nucleo familiare composto da 5 persone.
- del 50% per nucleo familiare composto da 6 persone.
- del 60% per nucleo familiare composto da 7 o più persone.

Il contributo mensile potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

L'importo massimo della prestazione annua a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il reddito "**I.S.E.E.**" del nucleo e la somma di **€ 3.500,00** annui.

Articolo 6 - Assistenza economica straordinaria **Definizioni e modalità di erogazione**

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone singole con un reddito "**I.S.E.E.**" - Art. 3 - pari o non superiore ad **€ 5.500,00** che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali:

- decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- grave stato di malattia;
- urgenti e necessarie riparazioni dell'abitazione: eventi di eccezionale portata che ne limitano l'abitabilità e la dignitosa permanenza;
- altri straordinari ed eccezionali eventi che compromettono gravemente la vita familiare.

L'importo del contributo straordinario è fissato in **€ 200,00**. Detto importo sarà aumentato in base al numero dei componenti il nucleo familiare così come previsto dall'art. 5, c. 6, e sarà concesso una sola volta nel corso dell'anno solare.

L'importo del contributo straordinario, concesso a titolo di rimborso spese sostenute per seri e gravi problemi di salute, (purchè non rimborsabili o rimborsate da altri Enti) è quantificato nella misura

del 50% della spesa documentata. Non potrà superare, comunque, l'importo di **€ 1.500,00** (euro millecinquecento) annui, anche se erogato, nel corso dell'anno, in diversi momenti.

Il contributo per rimborso spese verrà erogato indipendentemente dal contributo ordinario.

Detto importo potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

L'erogazione del contributo di cui al presente articolo potrà essere disposta su proposta del Servizio Sociale, in deroga esclusivamente al reddito, con provvedimento di Giunta Comunale.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo con relazione scritta e motivata.

Il contributo straordinario non può essere erogato per il pagamento di fatture luce, acqua, gas, telefono, canone TV, tasse ed imposte comunali.

Articolo 7- Sussidio baliatico

Il sussidio baliatico è un intervento concesso per la cura e l'assistenza di minori riconosciuti dalla sola madre sino al compimento del 16° anno di età.

L'intervento consiste in un contributo pari ad **€ 6,50** al giorno, da erogare per l'intero anno solare, ed un contributo quale premio di riconoscimento erogato per una sola volta per un importo pari ad € 516,00.

Detto importo potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

Destinatari dell'intervento sono le madri nubili con 1 o più figli non riconosciuti dal padre con un **reddito "I.S.E.E." - Art. 3-** non superiore ad **€ 9.500,00 annui**.

Se la destinataria dell'intervento convive con il nucleo familiare di origine o altra persona, il contributo sarà concesso se il reddito della famiglia non supera l'importo di € 9.500,00 annui ed il reddito personale della destinataria, derivante da lavoro autonomo e/o dipendente non supera l'importo di **€ 12.000,00** annui.

Nel caso di più minori riconosciuti dalla sola madre, il contributo sarà erogato in favore di ciascun minore. Il sussidio viene sospeso in caso di riconoscimento del figlio o modifica della situazione reddituale sia familiare che personale.

L'erogazione del contributo avverrà, con cadenza trimestrale, dalla data di presentazione della domanda, nei limiti della disponibilità del bilancio e confermato di anno in anno previa verifica dei requisiti.

La richiesta dell'intervento, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, deve essere corredata da:

- Attestazione I.S.E.E. (comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU -) del nucleo familiare;
- Mod. Unico, Mod. 730 o Mod. CUD, della richiedente, se convivente con la famiglia di origine o altra persona;
- Dichiarazione sostitutiva sulla composizione del nucleo familiare e di esistenza in vita del minore.
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Articolo 8 – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori - Definizione e Modalità di erogazione

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento del minore affidato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale Comunale.

L'assistenza economica per il mantenimento del minore affidato è pari ad **€ 50,00** (cinquanta) mensili per la durata dell'affidamento.

L'intervento è concesso ai nuclei affidatari con un “ **reddito I.S.E.E.**” – Art. 3 - non superiore ad **€ 9.500,00** annui.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato.

Nel caso di affidamento di più minori al medesimo nucleo familiare, la predetta assistenza economica sarà erogata in favore di ciascun minore.

Il contributo sarà erogato su richiesta degli interessati, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredata da:

- Attestazione I.S.E.E. (comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU -);
- Provvedimento di Affidamento Familiare del minore.
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Articolo 9 - Intervento economico per minori, adulti ed anziani ospiti di strutture socio - assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, su proposta del Servizio Sociale Comunale, su richiesta della famiglia o degli stessi interessati e si distinguono in:

a - MINORI

1. ricovero presso strutture socio-assistenziali educative;
2. frequenza di centri diurni educativi.

b - ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

1. ricovero a regime semiresidenziale o residenziale presso strutture socio-assistenziali, Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e disabili;

La retta per gli interventi di cui alla lettera “a” disposti con provvedimento dell'A. G. o proposti dal Servizio Sociale comunale sarà a totale carico del Comune.

Gli interventi di cui alla lettera “b” sono a carico degli stessi utenti.

L'amministrazione Comunale interviene con l'erogazione di un contributo economico, ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo e i parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del codice civile), per insufficienza di mezzi, non siano in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità.

Detta integrazione corrisponderà alla differenza tra il reddito percepito ad ogni titolo dal ricoverato, al netto di una quota mensile pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) per le spese personali, nonché dalle somme dovute dagli obbligati agli alimenti e la retta di ricovero.

- Reddito superiore ad € 13.750,01 a totale carico dell'utente

Qualora il numero di domande sia superiore al numero possibile di inserimenti, si procederà alla ammissione, fino alla concorrenza delle somme stanziare in bilancio, seguendo la graduatoria elaborata dall'Ufficio Servizi Sociali, in base alle seguenti priorità e l'attribuzione del seguente punteggio:

- **Condizioni familiari:**

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Anziano o coppia di anziani, entrambi non autosufficienti, che vivono soli e senza figli: | punti 10 |
| <input type="checkbox"/> Anziano o coppia di anziani di cui 1 non autosufficiente, con figli non conviventi e residenti fuori Comune: | punti 8 |
| <input type="checkbox"/> Anziano o coppia di anziani, parzialmente autosufficiente, con figli fuori Comune, che vivono soli: | punti 6 |
| <input type="checkbox"/> Anziano o coppia anziani, parzialmente autosufficienti, con figli residenti nel Comune, che vivono soli: | punti 4 |
| <input type="checkbox"/> Anziano o coppia di anziani, non autosufficienti, coabitanti con figli e/o parenti o affini: | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> Anziano o coppia di anziani, parzialmente autosufficienti, coabitante con figli e/o parenti o affini: | punti 1 |

- **Reddito I.S.E.E.**

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> da € 0,00 ad € 3.500,00 | punti 10 |
| <input type="checkbox"/> da € 3.500,01 ad € 5.500,00 | punti 8 |
| <input type="checkbox"/> da € 5.500,01 ad € 8.250,00 | punti 6 |
| <input type="checkbox"/> da € 8.250,01 ad € 11.250,00 | punti 4 |
| <input type="checkbox"/> da € 11.250,01 ad € 13.750,00 | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> oltre € 13.750,00 | punti 0 |

- **n. Componenti nucleo familiare:**

- | | |
|---|----------|
| anziano solo..... | punti 14 |
| coppia di anziani..... | punti 12 |
| anziano solo più altri componenti adulti..... | punti 8 |
| coppia di anziani più altri componenti adulti | punti 4 |

In caso di pari punteggio avrà precedenza:

1. Anziano o coppia di anziani, entrambi non autosufficienti, che vivono soli e senza figli;
2. Anziano o coppia di anziani, di cui 1 non autosufficiente, con figli non conviventi e fuori comune;
3. Anziano o coppia di anziani parzialmente autosufficienti, con figli fuori comune, che vivono soli;
4. Anziano o coppia di anziani parzialmente autosufficienti, con figli residenti nel comune, che vivono soli.

Articolo 11 – Procedure e modalità di intervento

Gli interventi di cui al presente regolamento sono erogati su richiesta degli interessati, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e corredata da:

- Attestazione I.S.E.E., comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U;
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Per gli interventi di cui all'art. 6, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta la documentazione comprovante la straordinarietà dell'intervento.

Si procederà all'erogazione del contributo di cui all'art. 5, seguendo la graduatoria predisposta dai Servizi sociali, fino alla concorrenza delle somme stanziare in bilancio.

La graduatoria delle istanze di cui al precedente comma, sarà predisposta in base alla situazione reddituale e al numero dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti con l'attribuzione del seguente punteggio:

- **Reddito I.S.E.E.:**

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Da € 0,00 ad € 2.000,00 | punti 20 |
| <input type="checkbox"/> | Da € 2.000,01 ad € 3.000,00 | punti 18 |
| <input type="checkbox"/> | Da € 3.000,01 ad € 3.500,00 | punti 15 |

- **n. Componenti nucleo familiare:**

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 componenti | punti 10 |
| <input type="checkbox"/> | 2 componenti adulti | punti 15 |
| <input type="checkbox"/> | per ogni ulteriore componente adulto | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> | per ogni ulteriore componente minore | punti 4 |

- **Famiglia monogenitoriale:**

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 2 componenti | punti 18 |
| <input type="checkbox"/> | per ogni ulteriore componente adulto | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> | per ogni ulteriore componente minore | punti 4 |

In caso di pari punteggio avrà precedenza:

- il nucleo familiare con il figlio più piccolo d'età;
- la persona più anziana per i nuclei familiari composti da 1 persona;
- il componente più anziano per i nuclei familiari composti da 2 persone.

Le richieste non soddisfatte, nell'arco dell'anno, per indisponibilità di bilancio saranno riesaminate non appena si verifica una diversa disponibilità di bilancio.

Articolo 12 - Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

L'assistente sociale, può proporre con provvedimento motivato, di modificare, sospendere o revocare gli interventi proposti, qualora evidenzi:

- variazioni nella situazione economica o reddituale del destinatario dell'intervento;
- l'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

- L'intervento sarà, comunque, sospeso o non concesso qualora analoga forma di intervento è concessa da altri Enti (Ambito Territoriale, Asl, ecc.).

Articolo 13 – Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

Articolo 14 – Programmazione e finanziamento degli interventi

Avuti presenti tutti i fabbisogni del territorio Comunale, il Settore Servizi Sociali, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

La quota di finanziamento di ciascuna tipologia di intervento sarà calcolata in base:

- alle problematiche esistenti sul territorio;
- agli interventi socio-assistenziali, debitamente rendicontati, già attivi alla data del 31.12 dell'anno precedente;
- agli interventi programmati e in attesa di attivazione.

Sarà, pertanto, del Settore Servizi Sociali la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola tipologia d'intervento e previa valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente sulla base delle graduatorie predisposte.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del Comune.

Le richieste non soddisfatte, nell'arco dell'anno, per difetto di disponibilità di bilancio saranno riesaminate non appena si verifica una diversa disponibilità di bilancio.

Resta inteso che tutte le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 15 - Disposizioni finali

Si dà atto che, eventuali modifiche al presente disciplinare, rivenienti da normative nazionali o regionali e comunque sovraordinate, che dovessero essere emanate, dovranno essere recepite d'ufficio.